



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° IX / 3743

Seduta del 11/07/2012

Presidente

ROBERTO FORMIGONI

Assessori regionali

ANDREA GIBELLI *Vice Presidente*
VALENTINA APREA
DANIELE BELOTTI
GIULIO BOSCAGLI
LUCIANO BRESCIANI
RAFFAELE CATTANEO
ROMANO COLOZZI
ALESSANDRO COLUCCI

GIULIO DE CAPITANI
ROMANO LA RUSSA
CARLO MACCARI
MARGHERITA PERONI
MARCELLO RAIMONDI
GIOVANNI ROSSONI
LUCIANA MARIA RUFFINELLI
DOMENICO ZAMBETTI

Con l'assistenza del Segretario Marco Pilloni

Su proposta dell'Assessore Valentina Aprea

Oggetto

DETERMINAZIONI IN ORDINE ALLE MODALITA' ED ALLE PREVISIONI MINIME DI FINANZIAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DEI BENEFICI A CONCORSO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO ANNO ACCADEMICO 2012- 2013

Il Dirigente Pietro Buonanno

Il Direttore Generale Maria Pia Redaelli

L'atto si compone di 18 pagine

di cui 10 pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

LA GIUNTA

VISTO il D.P.C.M. 9 aprile 2001 "Disposizioni per l'uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari, ai sensi dell'articolo 4 della L. 2 dicembre 1991 n. 390";

VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario" la quale, in attuazione del Titolo V della Costituzione e sulla base dei principi di efficacia, efficienza, trasparenza e meritocrazia, è volta a riformare i tratti fondamentali del sistema universitario e la sua "Governance", con l'obiettivo di adeguarlo alle nuove istanze che provengono da una società in costante sviluppo culturale e scientifico;

VISTO in particolare l'articolo 5, comma 6 della citata L. 240/2010, il quale prevede che in materia di diritto allo studio universitario il Governo eserciti la delega legislativa prevista dalla citata L. 240/2010 sulla base in particolare dei seguenti principi e criteri direttivi:

- definire i livelli essenziali delle prestazioni, anche con riferimento ai requisiti di merito ed economici;
- garantire ampia libertà di scelta agli studenti in relazione alla fruizione dei servizi per il diritto allo studio universitario;
- sperimentare nuovi modelli nella gestione e nell'erogazione degli interventi;
- favorire il raccordo Stato, Regioni e Province Autonome ed Università per il potenziamento dei servizi ed interventi in materia di diritto allo studio universitario;
- definire i criteri per l'attribuzione del Fondo integrativo statale per le borse di studio e i prestiti d'onore;

RICHIAMATO il D.Lgs. 29 marzo 2012, n. 68 recante "Revisione normativa di principio in materia di diritto allo studio universitario e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, lettera a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f) , e al comma 6", ed in particolare:

- gli articoli 7, comma 7 e 8, comma 1, i quali statuiscono espressamente che l'importo della borsa di studio universitaria, i requisiti di eleggibilità per



Regione Lombardia

LA GIUNTA

l'accesso alla borsa nonché i criteri e le modalità di riparto del fondo integrativo statale sono determinati con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, sentito il Collegio nazionale degli studenti universitari, da adottare entro un anno dall'entrata in vigore del citato decreto legislativo;

- l'articolo 7, comma 8, il quale stabilisce che in attesa dell'adozione del decreto di cui all'articolo 7, comma 7, e per i primi tre anni accademici dalla data di entrata in vigore del predetto decreto legislativo, l'importo della borsa di studio è determinato con apposito decreto ministeriale in misura diversificata in relazione alla condizione economica e abitativa dello studente;
- l'articolo 8, comma 5, il quale prevede che fino all'adozione del decreto ministeriale di cui all'art. 7, comma 7, restano in vigore le disposizioni di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 aprile 2001, relative ai requisiti di merito e condizione economica;
- l'articolo 12, il quale prevede espressamente la possibilità per il MIUR- al fine di avviare la sperimentazione di nuovi modelli nella gestione degli interventi per la qualità e l'efficienza del sistema universitario- di stipulare protocolli ed intese sperimentali con le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, anche con l'attribuzione di specifiche risorse;

RICHIAMATI altresì:

- il D. Lgs 31 marzo 1998 n. 109 e successive modifiche e integrazioni, recante la disciplina dell'ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), quale parametro di valutazione delle condizioni economiche degli studenti universitari per l'accesso ai benefici a concorso;
- il D.M. 22 maggio 2012 di aggiornamento dei limiti massimi relativi all'Indicatore della condizione economica equivalente e dell'Indicatore della condizione patrimoniale equivalente per l'anno accademico 2012/2013;
- il D.M. 22 maggio 2012 di aggiornamento degli importi minimi delle borse di studio per l'anno accademico 2012/2013;
- il DM 28 maggio 2012 "Definizione dei Paesi in via di sviluppo, ai fini delle



Regione Lombardia

LA GIUNTA

disposizioni di cui all'articolo 13 del D.P.C.M. 9 aprile 2011”;

- l'art. 33, comma 27, della legge 12 novembre 2011, n. 183 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012), il quale prevede che la dotazione del Fondo di intervento integrativo per l'erogazione delle borse di studio universitarie è incrementata di 150 milioni di euro per l'anno 2012;

VISTA la L.R. 13 dicembre 2004, n. 33 "Norme sugli interventi regionali per il diritto allo studio universitario", e in particolare l'art. 5 che attribuisce alla Giunta Regionale la competenza a definire annualmente i criteri per la destinazione delle risorse finanziarie, i requisiti per l'accesso ai servizi, l'entità delle prestazioni e le linee operative per l'individuazione di tipologie, contenuti e destinatari degli interventi per il diritto allo studio universitario;

RILEVATO che i Soggetti Gestori dei servizi per il diritto allo studio universitario dovranno emanare appositi bandi di concorso per l'assegnazione dei benefici a concorso per il diritto allo studio universitario da pubblicarsi almeno 45 giorni prima dei termini di rispettiva scadenza, in conformità alle disposizioni fissate dalla citata normativa nazionale e regionale e sulla base dei requisiti minimi definiti dalla Regione;

RICHIAMATI gli atti di programmazione regionale ed in particolare il PRS della IX Legislatura, approvato con d.c.r. n. 56 del 28 settembre 2010 ed il Documento Strategico annuale 2012 (DSA) i quali, confermando il modello sussidiario di “Governance” regionale fondato su fiducia, libertà e responsabilità che mette al centro la persona, la sua libera scelta e le relazioni che valorizzano al meglio il capitale umano, evidenziano, nel contesto di un mercato del lavoro e di un tessuto economico e produttivo che richiede sempre più elevati livelli di qualificazione:

- il rafforzamento del sistema universitario quale obiettivo prioritario delle politiche regionali, mediante la piena attuazione del principio di liberalizzazione del sistema universitario, con conseguente responsabilità degli atenei nella programmazione e nella gestione delle risorse finanziarie;
- il perseguimento di una maggiore qualità dei servizi attraverso la valorizzazione del merito e dell'eccellenza nell'assegnazione dei benefici, coniugata ad un più efficace sostegno degli studenti capaci e meritevoli e



Regione Lombardia

LA GIUNTA

ad una maggiore efficienza;

RILEVATO a tal fine che in data 19 luglio 2010 è stato sottoscritto da Regione Lombardia e dal MIUR un apposito protocollo d'intesa il quale, nelle more della definizione da parte dello Stato dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di diritto allo studio universitario in attuazione della l. 240/2010 e mettendo a frutto le sperimentazioni già realizzate negli ultimi anni sul territorio regionale, ha previsto espressamente la realizzazione di interventi innovativi orientati alla valutazione ed alla valorizzazione del merito, in un contesto di rafforzamento del ruolo della Regione, ed in particolare all'anticipazione della possibilità di differenziare, su base regionale, i criteri di attribuzione delle borse di studio universitarie attraverso una valutazione oggettiva delle competenze degli studenti;

EVIDENZIATO che in attuazione del citato protocollo è stata avviata nell'anno accademico 2010/2011, nelle more dell'attuazione della citata legge statale di riforma del sistema universitario in sede nazionale, una sperimentazione -condivisa con il sistema universitario lombardo- volta alla definizione di interventi innovativi orientati ad una maggiore valorizzazione del merito e dell'eccellenza, un più efficace sostegno agli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, nonché un ruolo più incisivo e responsabile del Governo regionale in un'ottica di sussidiarietà, attraverso in particolare:

- l'introduzione di nuovi criteri di accesso alle borse di studio per gli studenti del primo anno dei corsi di laurea di primo livello o di una laurea magistrale a ciclo unico;
- la revisione dei criteri per il mantenimento della borsa di studio del primo anno di corso e l'accesso al secondo anno;

ATTESO che occorre definire, per l'a.a. 2012/2013, i requisiti essenziali e le modalità per l'assegnazione dei benefici a concorso agli studenti, capaci e meritevoli ma privi di mezzi, iscritti alle Università, alle Istituzioni dell'AFAM e alle Scuole Superiori per Mediatori Linguistici aventi sede legale in Lombardia;

RILEVATA altresì l'esigenza, nelle more dell'effettiva entrata in vigore della normativa di attuazione della L. 240/2010 e del citato D.lgs. 68/2012 afferente alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni, di proseguire anche per l'anno accademico 2012/2013 la sperimentazione prevista dall'intesa sottoscritta



Regione Lombardia

LA GIUNTA

con il MIUR in data 19 luglio 2010 per gli studenti iscritti al primo anno dei corsi di laurea a. a. 2012/2013, in coerenza comunque con le disposizioni relative ai livelli essenziali delle prestazioni di cui al predetto D. Lgs. 68/2012;

VISTI i seguenti documenti definiti dalla competente D.G. Istruzione, Formazione e Cultura, rispettivamente Allegati "A" e "B" parti integranti e sostanziali della presente deliberazione:

- "Requisiti essenziali per l'assegnazione dei benefici a concorso per il diritto allo studio universitario a.a. 2012/2013" (Allegato "A");
- Criteri per l'assegnazione sperimentale dei benefici a concorso agli studenti iscritti al primo anno dei corsi di laurea a.a. 2012/2013" (Allegato "B");

RILEVATO che il dirigente competente riferisce che in merito ai criteri di cui ai citati Allegati "A" e "B", sulla base dei quali dovranno essere emanati i bandi di concorso per l'assegnazione dei suddetti benefici individuati nel presente atto, sono stati sentiti in data 23 maggio 2012 i rettori delle Università lombarde, i rappresentanti delle Istituzioni dell'AFAM, e delle Scuole Superiori per Mediatori Linguistici nonché i relativi studenti nell'ambito del Comitato Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di cui all'art. 6 della l.r. 33/2004, costituito con D.D.G. n. 2806 del 29/03/2011;

RITENUTO altresì, per consentire ai Soggetti Gestori dei servizi per il diritto allo studio universitario di quantificare il numero delle borse di studio da mettere a concorso per l'a.a. 2012/2013, di definire le previsioni minime di finanziamento regionale a ciò destinato pari a € 32.051.308,90, secondo quanto riportato nell'Allegato "C", parte integrante e sostanziale del presente atto;

DATO ATTO che le somme di cui al punto precedente saranno stanziare rispettivamente in entrata e in spesa sulle UPB 1.1.2 capitolo 4234, 2.3.0.2.73 capitolo 4235, 2.1.183 capitolo 4573, 2.3.0.2.73 capitolo 4574 e 2.3.0.2.73 capitoli 7811 per € 1.166.317,25; 7812 per € 9.911,54 e 7813 per € 1.771,21 del bilancio regionale relativamente all'esercizio 2013- e sulle U.P.B. 2.1.183 capitolo 4573, 2.3.0.2.73 capitolo 4574-del bilancio regionale relativamente all'esercizio 2012,-nei limiti comunque dell'assegnazione delle risorse del fondo integrativo statale di cui all'art. 16 del DPCM 9 aprile 2001;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare i seguenti documenti definiti dalla competente D.G. Istruzione, Formazione e Cultura, rispettivamente Allegati "A" e "B" parti integranti e sostanziali della presente deliberazione:
 - "Requisiti essenziali per l'assegnazione dei benefici a concorso per il diritto allo studio universitario a.a. 2012/2013" (Allegato "A");
 - "Criteri per l'assegnazione sperimentale dei benefici a concorso agli studenti iscritti al primo anno dei corsi di laurea a.a 2012/2013" (Allegato "B");
2. di stabilire le previsioni minime del finanziamento regionale pari a € 32.051.308,90 da assegnare ai Soggetti Gestori di cui all'Allegato "C", parte integrante e sostanziale del presente atto, al fine di consentire agli stessi la quantificazione del numero di borse di studio da mettere a concorso per l'anno accademico 2012/2013;
3. di dare atto che le somme di cui al punto precedente saranno stanziare rispettivamente in entrata e in spesa sulle UPB 1.1.2 capitolo 4234, 2.3.0.2.73 capitolo 4235, 2.1.183 capitolo 4573, 2.3.0.2.73 capitolo 4574 e 2.3.0.2.73 capitoli 7811 per € 1.166.317,25; 7812 per € 9.911,54 e 7813 per € 1.771,21 del bilancio regionale relativamente all'esercizio 2013- e sulle U.P.B. 2.1.183 capitolo 4573, 2.3.0.2.73 capitolo 4574—del bilancio regionale relativamente all'esercizio 2012,—nei limiti comunque dell'assegnazione delle risorse del fondo integrativo statale di cui all'art. 16 del DPCM 9 aprile 2001;
4. di stabilire che, qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse a valere sulle citate UPB 1.1.2 capitolo 4234, 2.3.0.2.73 capitolo 4235, UPB 2.1.183 capitolo 4573, U.P.B. 2.3.0.2.73 capitolo 4574 e U.P.B. 2.3.0.2.73. capitoli 7811, 7812 e 7813 dell'esercizio finanziario 2012 e del bilancio pluriennale 2012/2014, le stesse saranno assegnate ai soggetti gestori del diritto allo studio universitario a seguito di apposita deliberazione della Giunta Regionale che ne fisserà i



Regione Lombardia

LA GIUNTA

criteri e le modalità operative;

5. di stabilire altresì che nel riparto delle risorse di cui ai punti precedenti tra gli enti gestori si terrà conto, coerentemente ai criteri di riparto del fondo integrativo statale, anche delle risorse proprie degli stessi destinate alla concessione di borse di studio nell'anno accademico precedente;
6. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito web della Regione Lombardia.

IL SEGRETARIO
MARCO PILLONI

L'ammontare delle borse di studio, comprensivo del rimborso della tassa regionale per il diritto allo studio, è così definito:

STUDENTI IN SEDE

- € 1.954,00 + un pasto giornaliero gratuito per un totale di € 2.637,00 se inseriti nella fascia reddituale 1^a
- € 1.503,00 + un pasto giornaliero gratuito per un totale di € 2.186,00 se inseriti nella fascia reddituale 2^a
- € 1.188,00 + un pasto giornaliero gratuito per un totale di € 1.871,00 se inseriti nella fascia reddituale 3^a.

STUDENTI PENDOLARI

- € 2.128,00 + un pasto giornaliero gratuito per un totale di € 2.811,00 se inseriti nella fascia reddituale 1^a
- € 1.681,00 + un pasto giornaliero gratuito per un totale di € 2.364,00 se inseriti nella fascia reddituale 2^a
- € 1.366,00 + un pasto giornaliero gratuito per un totale di € 2.049,00 se inseriti nella fascia reddituale 3^a.

STUDENTI FUORI SEDE

- a) ospiti presso le strutture abitative dei Soggetti Gestori: qualora gli Enti siano in grado di assicurare il servizio abitativo e di ristorazione gratuitamente l'importo delle borse di studio è così determinato:
- € 2.018,00 + alloggio e un pasto giornaliero gratuito per un totale di € 5.012,00 se inseriti nella fascia reddituale 1^a
 - € 1.471,00 + alloggio e un pasto giornaliero gratuito per un totale di € 4.465,00 se inseriti nella fascia reddituale 2^a
 - € 946,00 + alloggio e un pasto giornaliero gratuito per un totale di € 3.940,00 se inseriti nella fascia reddituale 3^a
- b) studenti fuori sede che utilizzano altre strutture residenziali pubbliche o private:
- € 4.329,00 + un pasto giornaliero gratuito per un totale di € 5.012,00 se inseriti nella fascia reddituale 1^a
 - € 3.782,00 + un pasto giornaliero gratuito per un totale di € 4.465,00 se inseriti nella fascia reddituale 2^a
 - € 3.257,00 + un pasto giornaliero gratuito per un totale di € 3.940,00 se inseriti nella fascia reddituale 3^a.

Ciascun Soggetto Gestore determina le modalità per l'utilizzo del servizio di ristorazione da parte degli studenti in sede, pendolari e fuori sede, che hanno ottenuto il beneficio della borsa di studio o l'idoneità al beneficio stesso. Tali modalità possono comprendere, ad esempio, la gestione diretta e indiretta del servizio, il convenzionamento con soggetti esterni, l'erogazione in denaro della somma corrispondente alla trattenuta sull'importo

della borsa di studio (ovvero di € 683,00 per l'a.a. 2012/13) o l'erogazione di *voucher*, buoni pasto e simili.

STUDENTI PROVENIENTI DA PAESI NON APPARTENENTI ALLA UE

L'assegnazione delle borse di studio e degli alloggi agli studenti stranieri non appartenenti all'Unione Europea avviene nel rispetto delle disposizioni regionali di cui al decreto del direttore generale della direzione Istruzione, Formazione e Lavoro del 13 novembre 2002, n. 21650.

La condizione economica e patrimoniale per gli studenti stranieri non appartenenti all'Unione Europea è valutata secondo le modalità prescritte dal D.lgs. 286/98 e s.m.i. (artt. 4, comma 3 e 39) e dal D.P.R. 31 agosto 1999 n. 394 (art. 46, comma 5).

STUDENTI DISABILI

Qualora il beneficiario appartenga alle categorie di cui all'art. 2 della L. 30 marzo 1971 n. 118, oppure ad altre categorie di disabili tutelate dalla legge, con invalidità riconosciuta pari o superiore al 66%, l'importo annuale della borsa di studio può essere elevato sino ad un massimo di € 2.711,00 per studenti considerati in sede, di € 3.858,00 per studenti considerati Pendolari e € 6.859,00 per studenti considerati Fuori Sede. Tale borsa di studio, attribuibile su richiesta motivata dell'interessato, può essere convertita in dotazione di attrezzature specialistiche e materiale didattico differenziato, posti in strutture abitative, assegnazione di accompagnatore o assistente per gli studi o interprete o comunque di ogni altro strumento idoneo a superare particolari difficoltà individuali.

INTEGRAZIONE ALLE BORSE DI STUDIO

a) MOBILITA' INTERNAZIONALE E STAGE

Gli studenti assegnatari di borsa di studio per l'a.a. 2012/2013 e gli idonei non assegnatari (compresi gli studenti iscritti ai corsi di Dottorato di ricerca) possono concorrere per l'assegnazione dell'integrazione per la mobilità internazionale e per gli stage.

Il contributo è pari a € 550,00 mensili per la durata del periodo di permanenza all'estero, sino a un massimo di dieci mesi. Il programma di studio all'estero deve essere certificato dalla struttura competente in materia di scambi internazionali presso l'Ateneo di riferimento oppure da analoghe strutture presso le Istituzioni di Alta formazione artistica e musicale. Dall'importo dell'integrazione erogata dal Soggetto Gestore è dedotto l'ammontare di eventuali altri contributi concessi con i fondi dell'Unione Europea, a seguito di accordi bilaterali anche non Comunitari e con fondi messi a disposizione da soggetti pubblici o privati.

Gli studenti hanno altresì diritto al rimborso delle spese di viaggio di andata e ritorno per un importo fino a € 150,00 (per i paesi europei) e fino a € 500,00 (per i paesi extraeuropei).

I contributi per la partecipazione a programmi di mobilità internazionale o stage sono concessi agli aventi diritto per una sola volta per ciascun corso di studi frequentato. Gli studenti iscritti ai corsi sperimentali attivati, ai sensi della L. n. 508/1999, dalle Istituzioni per l'Alta Formazione Artistica e Musicale (AFAM), hanno diritto per una sola volta per l'intero percorso formativo.

Tali diritti sono estesi, a domanda dell'interessato, ai laureati coinvolti in progetti di mobilità del programma europeo Leonardo (o di iniziative analoghe) purché risultino laureati da non più di un anno dall'inizio del tirocinio e che siano risultati idonei al conseguimento della borsa di studio nell'ultimo anno di studi.

b) LAUREATI ENTRO LA DURATA LEGALE DEL CORSO

Gli studenti che nell'a.a. 2012/2013 sono iscritti all'ultimo anno di un corso di laurea specialistica a ciclo unico o di un corso di laurea attivato precedentemente al D.M. 509/1999 che hanno beneficiato per il medesimo anno di borsa di studio e che si laureano in un numero di anni pari alla durata legale del corso di studi a partire dalla prima immatricolazione assoluta hanno diritto, a domanda presentata perentoriamente entro 60 giorni dal conseguimento della laurea specialistica a ciclo unico o della laurea specialistica, a un'integrazione dell'ultima borsa di studio assegnata di un importo pari a € 1.000,00, qualora previsto dai bandi dei soggetti gestori.

Tale diritto è esteso agli studenti che nell'a.a. 2012/2013 sono iscritti all'ultimo anno di un corso di laurea specialistica e che hanno beneficiato per il medesimo anno di borsa di studio purché:

- conseguano la laurea specialistica in un numero di anni pari alla durata legale del corso di studio;
- la carriera universitaria non superi complessivamente i cinque anni;
- non abbiano già beneficiato del premio di laurea. È facoltà di ciascun Soggetto Gestore attribuire il beneficio anche agli studenti che acquisiscono il diploma di laurea triennale in un numero di anni pari alla durata legale del corso di studio e che non intendono iscriversi alla laurea specialistica.

REQUISITI DI MERITO

Al fine di elevare il livello qualitativo degli studi universitari in Lombardia, in attuazione di quanto previsto dal DPCM 9 aprile 2001, dell'articolo 6, commi 2 e 9, si specifica che la Regione Lombardia concede preventivamente il proprio assenso ai soggetti che intendono innalzare i requisiti di merito richiesti per l'ottenimento dei benefici entro i limiti consentiti, nel caso di corsi ad accesso programmato ai sensi della legge 2 agosto 1999, n. 264, articoli 1 e 2, o dei regolamenti didattici e di deliberazioni degli organi accademici delle università non statali legalmente riconosciute.

DEFINIZIONE DI "STUDENTE PENDOLARE".

In ragione dei miglioramenti intervenuti negli ultimi dieci anni nel sistema del trasporto pubblico regionale, si ritiene necessario ridefinire il concetto di "studente pendolare" come segue:

- uno studente residente nel Comune sede del corso di studio, in un Comune limitrofo ovvero in un comune classificato di area urbana ai sensi della l.r. n. 6/2012 (art. 2, comma, 3, lett b), deve essere inteso “in sede” per definizione;
- il tempo di percorrenza dalla residenza alla sede del corso di studio per uno studente “pendolare” è stabilito, nei rispettivi bandi, dai soggetti gestori dei servizi per il diritto allo studio universitario, in un lasso temporale compreso tra 60 e 90 minuti.

CONTROLLI

Con riferimento alla determinazione delle condizioni economiche per l'accesso ai benefici, i soggetti gestori dei servizi per il diritto allo studio universitario avviano una più efficace azione di verifica e controllo delle dichiarazioni degli studenti; gli strumenti informativi oggi disponibili consentono controlli efficaci che possono consentire, laddove utilizzati e sperimentati, una riduzione significativa delle dichiarazioni mendaci e quindi dell'assegnazione delle borse di studio a studenti non idonei.

Operativamente, le Università, le istituzioni dell'AFAM e le Scuole Superiori per mediatori Linguistici avviano, eventualmente anche mediante l'utilizzo di SIATEL (Sistema Interscambio Anagrafe Tributaria Enti Locali):

- controlli automatici sugli studenti appartenenti a nuclei familiari che dichiarino reddito nullo;
- controlli a campione. Effettuazione di controlli sul 20% degli idonei ai benefici del DSU.

L'esito di questi controlli consiste nell'eventuale revoca dei benefici ingiustamente assegnati, dopo adeguati processi di verifica delle ragioni della discrepanza tra dichiarazioni fiscali e dichiarazioni per l'accesso ai benefici DSU.

ALLEGATO “B” ALLA D.G.R. N. DEL

“CRITERI SPERIMENTALI PER L’ASSEGNAZIONE DEI BENEFICI A CONCORSO AGLI STUDENTI ISCRITTI AL PRIMO ANNO DEI CORSI DI LAUREA A. A. 2012/2013”.

1. INTRODUZIONE

Il presente documento illustra i principi ispiratori della riforma del settore DSU in Lombardia nonché le linee operative utili a innovare il settore secondo tali principi.

La Regione Lombardia, titolare della competenza esclusiva in materia di diritto allo studio secondo il Titolo V, Parte II, della Costituzione, nelle more dell’attuazione dell’art. 5, della L. 240/2010 e del relativo decreto legislativo n. 68/2012 relativo alla definizione dei livelli essenziali delle prestazioni del diritto allo studio universitario, ravvisa la necessità di proseguire per l’a.a. 2012/2013 il percorso di innovazione già avviato a partire dall’a.a. 2011/12, a seguito del Protocollo di Intesa 17 Luglio 2010 sottoscritto dal Presidente Formigoni e dal Ministro Gelmini e concordato nelle sue linee portanti con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, interessato ad avviare sperimentazioni che consentano di mettere a punto le modalità di attuazione della riforma dell’Università.

Il percorso che qui si individua sarà compiuto in stretta correlazione con i processi di attuazione della riforma stessa attivati in sede nazionale, eventualmente precisato tramite ulteriori accordi sperimentali tra Regione Lombardia e MIUR.

2. PRINCIPI ISPIRATORI

La sperimentazione definita nel presente documento è in continuità con il percorso di riforma del diritto allo studio universitario promosso dalla Regione Lombardia con la legge regionale 13 dicembre 2004, n. 33. Tale legge, infatti, stabilendo i principi:

- della libertà di scelta dello studente
- della valorizzazione della sussidiarietà e dell’autonomia delle università
- del sostegno alla concorrenzialità del sistema universitario lombardo

attribuisce alle Università la funzione di attuazione degli interventi per il diritto allo studio e alla Regione il ruolo di programmazione e finanziamento degli interventi.

La sperimentazione in argomento rappresenta, pertanto, un atto di programmazione della Regione Lombardia, coerente con le finalità della legge regionale n. 33/2004. Essa intende modificare l'attuale sistema di DSU per renderlo più coerente ai seguenti principi:

- i. maggiore valorizzazione del merito e dell'eccellenza;
- ii. più efficace sostegno agli studenti "capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi", coniugata ad una maggiore efficienza;
- iii. ruolo più incisivo e responsabile del governo regionale, nell'ottica della sussidiarietà e del federalismo, nella programmazione degli interventi a favore degli studenti universitari.

3. VALORIZZAZIONE DEL MERITO

3.1 GRADUALITÀ NELL'ENTRATA IN VIGORE DELLE DISPOSIZIONI

Le nuove disposizioni relative ai criteri di accesso di reddito e merito per le borse di studio agli studenti universitari frequentanti enti di alta formazione insediati in Regione trovano applicazione con riferimento all'anno accademico 2012/2013 per gli studenti che si iscrivono ad una laurea triennale o ad una laurea magistrale a ciclo unico.

3.2 CRITERI DI ACCESSO ALLA BORSA DI STUDIO AL PRIMO ANNO DI CORSO

Anche per l'anno accademico 2012/2013, appare opportuno proseguire nella sperimentazione avviata nell'a.a. 2011/2012 mantenendo una valutazione di merito al primo anno omogenea: a tal fine, lo strumento più indicato è quello di una prova standardizzata da somministrare prima dell'inizio del primo anno accademico di frequenza, anche in conformità con quanto previsto dalla legge 30 dicembre 2010, n. 240.

Nelle more dell'introduzione di meccanismi di valutazione di tal genere, con riferimento all'a.a. 2012/13 l'accesso ai benefici del diritto allo studio universitario per gli studenti iscritti al primo anno di una laurea di primo livello o di una laurea magistrale a ciclo unico sarà vincolato al superamento della verifica delle conoscenze minime per l'accesso ai corsi di studio senza obblighi formativi aggiuntivi (OFA). Si riserva ai soggetti gestori dei servizi per il diritto allo studio universitario la facoltà di vincolare l'idoneità alla borsa di studio ad altre forme di verifica quali, ad esempio, test standardizzati, prove attitudinali

con un livello minimo di merito definito dagli stessi, ovvero voto di maturità, con votazione comunque non inferiore a 70/100.

3.3 CRITERI PER IL MANTENIMENTO DELLA BORSA DI STUDIO DEL PRIMO ANNO DI CORSO E L'ACCESSO AL SECONDO ANNO

Si considera il livello essenziale per il mantenimento del beneficio della borsa di studio del primo anno di corso la media dei crediti a livello regionale conseguiti al 10 Agosto dell'anno accademico precedente dagli studenti iscritti alle Università della Regione Lombardia suddivisi per anno di corso, esclusi gli studenti che non hanno conseguito nessun credito nell'anno accademico precedente.

Tale media risulta essere pari a nr. 35 crediti.

Ai soli fini del mantenimento della quota di acconto della borsa di studio del primo anno, nonché dell'esonero totale dal pagamento della tassa di iscrizione e della metà dei contributi universitari, il livello dei crediti pari a nr. 35, qualora non già raggiunto alla data del 10 agosto, può essere conseguita entro la data del 30 novembre. Per il rispetto delle citate scadenze è possibile utilizzare un "bonus" pari a n. 5 crediti.

Per la riscossione della borsa relativa al secondo anno, si considera quale livello essenziale per usufruire del beneficio il raggiungimento, alla data del 10 agosto, di n. 35 crediti, livello che coincide con la conferma della borsa ottenuto al primo anno. Anche in questo caso è possibile usufruire del bonus.

Il livello dei crediti potrà essere in ogni caso incrementato dai soggetti gestori per le singole Facoltà o per i singoli corsi di laurea, nell'ambito della propria autonomia, mediante il medesimo metodo di calcolo dei crediti sul campione di riferimento.

N.	DENOMINAZIONE	FABBISOGNO BORSE DI STUDIO a.a.2011/2012	85% INTROITI TASSA REGIONALE DSU PER BORSE DI STUDIO a.a.2012/2013	80% QUOTA FONDO INTEGRATIVO STATALE PER BORSE DI STUDIO a.a. 2012/2013	100% RISORSE REGIONALI PER BORSE DI STUDIO a.a. 2012/2013	TOTALE PREVISIONE RISORSE MINIME PER BORSE DI STUDIO a.a. 2012/2013
1	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BERGAMO	€ 3.296.252,00	€ 1.395.072,26	€ 484.993,13	€ 71.735,65	€ 1.951.801,05
2	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA (per essa a EDISU Pavia)	€ 7.520.933,00	€ 3.183.083,40	€ 1.106.590,41	€ 163.676,52	€ 4.453.350,33
3	UNIVERSITA' CATTOLICA DEL SACRO CUORE	€ 9.580.347,00	€ 4.054.688,89	€ 1.409.601,72	€ 208.495,12	€ 5.672.785,74
4	UNIVERSITA' VITA-SALUTE SAN RAFFAELE	€ 343.164,00	€ 145.237,25	€ 50.491,34	€ 7.468,21	€ 203.196,80
5	LIBERA UNIVERSITA' DI LINGUE E COMUNICAZIONE I.U.L.M.(per essa a CIDIS)	€ 817.685,24	€ 346.068,81	€ 120.309,89	€ 17.795,12	€ 484.173,82
6	UNIVERSITA' POLITECNICO	€ 9.829.951,50	€ 4.160.328,97	€ 1.453.431,21	€ 206.823,21	€ 5.820.583,39
7	UNIVERSITA' CARLO CATTANEO L.I.U.C.	€ 312.607,00	€ 132.304,62	€ 45.995,35	€ 6.803,20	€ 185.103,16
8	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO (per essa a CIDIS)	€ 6.869.497,54	€ 2.907.376,46	€ 1.010.741,63	€ 149.499,46	€ 4.067.617,56
9	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO- BICOCCA(per essa a CIDIS)	€ 3.524.656,77	€ 1.491.739,98	€ 518.599,41	€ 76.706,38	€ 2.087.045,77
10	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELL'INSUBRIA (per essa a CIDIS)	€ 559.024,43	€ 236.595,83	€ 82.251,91	€ 12.165,93	€ 331.013,67
11	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BRESCIA	€ 4.207.246,43	€ 1.780.632,30	€ 619.032,05	€ 91.561,44	€ 2.491.225,79
12	UNIVERSITA' COMMERCIALE L.BOCCONI	€ 5.413.682,00	€ 2.291.231,86	€ 796.540,61	€ 117.816,85	€ 3.205.589,32
13	ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI BRERA	€ 1.091.440,00	€ 461.930,00	€ 160.588,72	€ 23.752,78	€ 646.271,50
14	NUOVA ACCADEMIA DI BELLE ARTI - N.A.B.A. - MILANO (per essa a Nuova Accademia S.r.l.)	€ 157.236,00	€ 66.546,97	€ 16.032,88	€ 10.523,89	€ 93.103,74
15	ACCADEMIA DI BELLE ARTI A.C.M.E.- MILANO (per essa a Leonardo Da Vinci S.r.l.)	€ 30.797,00	€ 13.034,21	€ 4.531,31	€ 670,23	€ 18.235,75
16	ACCADEMIA DI BELLE ARTI SANTA GIULIA - BRESCIA (per essa a Vincenzo Foppa Società Cooperativa Sociale ONLUS)	€ 81.386,00	€ 34.444,99	€ 11.974,69	€ 1.771,21	€ 48.190,89
17	ACCADEMIA LABA- BRESCIA (per essa a Laba s.r.l.)	€ 187.459,00	€ 79.338,25	€ 27.581,73	€ 4.079,63	€ 110.999,61
18	ACCADEMIA DI BELLE ARTI "A.GALLI" - COMO (per essa a ILEM S.r.l.)	€ 1.995,00	€ 844,34	€ 293,53	€ 43,42	€ 1.181,29
19	ACCADEMIA DI BELLE ARTI "CARRARA" - BERGAMO (per essa a Comune di Bergamo)	€ 40.082,00	€ 16.963,90	€ 5.897,45	€ 872,30	€ 23.733,65
20	CONSERVATORIO di MUSICA "G.VERDI" MILANO	€ 28.936,00	€ 12.246,58	€ 4.257,49	€ 629,73	€ 17.133,80
21	CONSERVATORIO DI MUSICA "G. VERDI" COMO	€ 7.331,00	€ 3.102,70	€ 1.078,64	€ 159,54	€ 4.340,89

N.	DENOMINAZIONE	FABBISOGNO BORSE DI STUDIO a.a.2011/2012	85% INTROITI TASSA REGIONALE DSU PER BORSE DI STUDIO a.a.2012/2013	80% QUOTA FONDO INTEGRATIVO STATALE PER BORSE DI STUDIO a.a. 2012/2013	100% RISORSE REGIONALI PER BORSE DI STUDIO a.a. 2012/2013	TOTALE PREVISIONE RISORSE MINIME PER BORSE DI STUDIO a.a. 2012/2013
22	CONSERVATORIO DI MUSICA "L. CAMPANI" - MANTOVA	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
23	CONSERVATORIO DI MUSICA "L. MARENZIO" - BRESCIA	€ 12.180,00	€ 5.154,94	€ 1.792,10	€ 265,07	€ 7.212,11
24	ISTITUTO MUSICALE PAREGGIATO "G. DONIZETTI" - BERGAMO	€ 12.487,00	€ 5.284,87	€ 1.837,27	€ 271,75	€ 7.393,89
25	ISTITUTO MUSICALE PAREGGIATO "C. MONTEVERDI" - CREMONA	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
26	ISTITUTO CIVICO MUSICALE PAREGGIATO "G. PUCCINI" - GALLARATE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
27	ISTITUTO MUSICALE PAREGGIATO "F. VITTADINI" - PAVIA (per esso a Comune di Pavia)	€ 5.136,00	€ 2.173,71	€ 755,68	€ 111,77	€ 3.041,17
28	SCUOLA SUPERIORE PER MEDIATORI LINGUISTICI SOCIETA' UMANITARIA - MILANO (per essa a Società Umanitaria)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
29	SCUOLA SUPERIORE PER MEDIATORI LINGUISTICI "CARLO BO" - MILANO (per essa a CIDIS)	€ 82.952,00	€ 35.107,76	€ 12.205,12	€ 1.805,27	€ 49.118,15
30	SCUOLA SUPERIORE PER MEDIATORI LINGUISTICI - VARESE (per essa a I.L.S.I.T. S.r.l.)	€ 32.619,00	€ 13.805,33	€ 4.799,39	€ 709,88	€ 19.314,60
31	SCUOLA SUPERIORE PER MEDIATORI LINGUISTICI - SCUOLE CIVICHE - MILANO (per essa a Scuole civiche di Milano - Fondazione di partecipazione)	€ 39.929,00	€ 16.899,14	€ 5.874,94	€ 868,97	€ 23.643,05
32	SCUOLA SUPERIORE PER MEDIATORI LINGUISTICI "F. CASATI" - COMO	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
33	ISTITUTO EUROPEO di DESIGN - IED	€ 42.066,00	€ 17.803,59	€ 6.189,37	€ 915,47	€ 24.908,43
TOTALI		€ 54.129.077,91	€ 22.909.041,90	€ 7.964.267,00	€ 1.178.000,00	€ 32.051.308,90